

Una pronuncia della Cassazione aiuta a superare il contrasto tra due orientamenti diversi

Tributario, errori senza il bis

L'assistenza tecnica sbagliata non va reiterata in appello

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Nel processo tributario l'errore commesso dal contribuente che non ha incaricato un professionista per la difesa in giudizio è ammesso solo una volta. Quindi, è inammissibile l'appello proposto da un contribuente che non abbia nominato un difensore per le controversie di valore superiore a quello fissato dalla legge, se l'ordine del giudice di incaricare un professionista abilitato era stato già impartito in primo grado. L'errore, infatti, non può essere ritenuto scusabile se già era stato commesso nel giudizio di primo grado, in quanto l'invito non deve essere reiterato una seconda volta dalla commissione tributaria regionale. Questo principio è stato affermato dalle sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 29909 del 13 dicembre 2017, che ha inteso superare un contrasto tra due orientamenti diversi che si erano formati all'interno della stessa corte.

Per le sezioni unite della Cassazione, «l'ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica, nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di «ius postulandi». L'impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall'eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale, della necessità dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale».

Valore della causa e difesa personale. Nella disciplina attuale, i contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro. La soglia per la difesa personale nel processo tributario è stata alzata più volte. Con l'articolo 9 del decreto legislativo 156/2015 che ha riforma la normativa processuale, ancora una volta il legislatore ha aumentato la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi

In sintesi

Riferimenti normativi	• Articoli 10, 11, 12 e 15 decreto legislativo 546/1992 • articolo 9 decreto legislativo 156/2015
Parti del processo	• Contribuenti • enti locali • agenti della riscossione • società private, miste, che svolgono attività di accertamento e riscossione, in concessione, per conto degli enti locali
Parti pubbliche	Escluso l'obbligo dell'assistenza tecnica
Assistenza in giudizio	Affidamento ai loro funzionari
Liquidazione spese processuali	80% degli onorari spettanti agli avvocati
Obbligo della difesa in giudizio	Parti private, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai concessionari delle entrate locali
Nomina del difensore	Controversie di valore superiore a 3000 euro
Valore della lite	Importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
Controversie relative alle irrogazioni di sanzioni	Valore costituito dalla loro somma

Procura valida anche in appello

La procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado è valida anche in appello, se non è diversamente disposto. Al riguardo, la Cassazione (sezioni unite, sentenze nn. 5528 e 5529/1991) ha più volte sostenuto che la frase «per il presente giudizio», che solitamente ricorre nel rilascio della procura «ad litem», consente al difensore di poter proporre l'appello senza che sussista la necessità del rilascio di un'ulteriore delega. Con le sentenze 8806 e 13089/2000, 12170/2005, 10813/2010, 29591/2011, ha ribadito tale principio sostenendo che la procura rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo, causa, lite etc.) senza alcuna indicazione delimitativa esprime

la volontà della parte di estendere il mandato all'appello. Il rilascio della procura al difensore «per il presente giudizio» supera, dunque, la presunzione di conferimento solo per il primo grado, contenuta nell'articolo 83 del codice di procedura civile, in quanto l'appello altro non è che un ulteriore grado del giudizio stesso e, di conseguenza, esplica i suoi effetti per tutto il giudizio di merito, compreso il grado di appello. In buona sostanza l'appello non è un giudizio diverso, ma è un diverso grado dello stesso giudizio. Ex lege, i poteri conferiti ai difensori si estendono alle fasi successive del processo se tale volontà, non espressa esplicitamente, è comunque desumibile dall'atto.

personalmente e, per l'effetto, di ridurre i costi del processo. Infatti, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Prima dell'ultima modifica, il limite di valore delle controversie che consente alla parte di difendersi personalmente era fissato a 2583,28 euro. L'articolo 9 del decreto legislativo 546/1992, non impone l'assistenza tecnica per le liti il cui valore non supera i 3 mila euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

È espressamente disposto che in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Tuttavia, nel caso di errore sulla determinazione del valore della controversia il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l'incarico a un difensore, a pena d'inammissibilità. Se il ricorso viene sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie di valore superiore alla soglia stabilita dalla legge, quindi, l'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo la mancata osservanza dell'ordine del giudice (si veda Cassazione, sentenza 8025/2005). Così come non può essere dichiarato inammissibile il ricorso

perché il difensore non ha indicato la laurea da cui consegue la propria abilitazione professionale (Cassazione, sentenza 17159/2005). Anche in quest'ultimo caso, prima di dichiarare l'inammissibilità, il giudice deve invitare la parte a regolarizzare la propria costituzione, concedendo un apposito termine. L'interpretazione della legge deve essere sempre in armonia con un sistema processuale che intende garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità. In effetti, con queste pronunce la Cassazione ha fatto diretta applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale (ordinanza 158/2003) che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992,

laddove richiede l'assistenza tecnica di un difensore abilitato per le controversie di un determinato valore, e ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso quando non vi è assistenza tecnica non è automatica, ma «scatta - per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole - solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato». La stessa regola vale quando il giudice ritiene che vi sia un difetto di procura.

Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto che pur essendo in linea di massima sanabile la mancanza di procura in appello, se il suo difetto è stato già evidenziato in primo grado, la commissione regionale non è tenuta a reiterare l'invito per la sua regolarizzazione.

I soggetti abilitati alla difesa. Va posto in rilievo che con la riforma processuale tributario è cresciuto il numero dei soggetti abilitati alla difesa dei contribuenti innanzi ai giudici tributari. All'elenco, già ampio, si sono aggiunti anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, ai quali è demandata però solo la difesa dei propri assistiti. Confermata, invece, l'esclusione dall'obbligo di assistenza in giudizio per Agenzie fiscali, agenti della riscossione, enti locali, società miste e private che svolgono attività di accertamento e riscossione. I soggetti abilitati alla difesa in giudizio dei contribuenti possono essere raggruppati in tre categorie: coloro che assistono i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati, dottori commercialisti); quelli che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi a oggetto specifiche materie (ingegneri, geometri); infine, coloro che possono difendere solo alcune categorie di contribuenti (dipendenti dei centri di assistenza fiscale). Questi ultimi soggetti possono difendere i propri assistiti esclusivamente nelle controversie che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata come, per esempio, quelle relative al disconoscimento degli oneri e delle spese indicati nella dichiarazione.

© Riproduzione riservata